

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere cointestataria [con p.f.r.] di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di lire 5.000.000, emesso nell'anno 1988. Nel febbraio 2019 l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 28.645,06, somma inferiore a quella dovuta [asseritamente pari a € 51.440,90]. Infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 1.290.751 per ogni bimestre (come indicato sul retro dei titoli).

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, rileva che la ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per il buono fruttifero emesso il 23/04/1988, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio. Il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse



semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili (mentre non è richiesto e pertanto non era necessario che i nuovi timbri modificassero anche gli importi indicati sul titolo, mera applicazione del meccanismo di computo degli interessi, rimasto invariato); il contenuto del D.M. avrebbe dovuto essere noto alla parte ricorrente, come di recente affermato dalla Suprema Corte con pronuncia a sezioni unite del febbraio 2019. Pertanto, le pretese della ricorrente sono prive di fondamento.

Parte ricorrente, nel replicare alle controdeduzioni ha preliminarmente stigmatizzato il tenore delle difese della resistente che, più appropriate alla sede giudiziaria, meno si attaglierebbero a uno strumento di tutela semplificato quale quello arbitrale; ciò premesso, ha ribadito la non conformità dell'operato della resistente alle prescrizioni del D.M. 1986, rilevando il carattere solo parziale (per i primi 20 anni) della modifica operata tramite timbro; ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione (a cominciare dalla pronuncia a sez. un. 2007) e dell'ABF, esprimendo riserve riguardo la pertinenza dei riferimenti alle pronunce citate nelle difese avversarie (che riguarderebbero casi, diversi da quello in questione, in cui si richiedeva l'applicazione integrale dei rendimenti serie P); ha infine insistito nelle pretese formulate con ricorso.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura di Lire 1.290.751 per bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 51.440,90 per il titolo.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta contitolare con p.f.r. di n. 1 buono fruttifero postale, emesso in data 23/04/1988, del valore nominale di lire 5.000.000, con numero finale xxx018, che è stato liquidato alla parte ricorrente come descritto nella parte in fatto della presente decisione.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 1.290.751 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione la ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno. (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, elativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione." In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.: senza contraddire la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedente decisione, hanno unicamente sostenuto “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, la quale trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Come nota il collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell’affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: “in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.”. Pertanto la difesa svolta sul punto dall’intermediario resistente è da disattendere. Il Collegio di Coordinamento ha dunque ribadito che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale.”

Il Collegio di Torino condivide pienamente l’orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, salva l’applicazione della pertinente disciplina fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA